

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA NEI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA.

di Carmen Luisi, avvocato

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Requisiti soggettivi e professionali dell'attestatore. – 3. Ruolo e funzioni dell'attestatore. – 4. Contenuto delle attestazioni.

1. *Premessa*

Con il recente d.l. 22.6.2012, n. 83 (c.d. decreto sviluppo), convertito, con modifiche, in l. 7.8.2012, n. 134, il legislatore è intervenuto ancora una volta sulla legge fallimentare apportando modifiche e integrazioni finalizzate, nel complesso, alla valorizzazione del ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi d'impresa, nell'ottica di salvaguardia della continuità aziendale e di recupero del bene impresa.

In questo contesto di dichiarato *favor* legislativo verso le soluzioni negoziali della crisi d'impresa, l'intervento riformatore ha inciso in maniera significativa sul ruolo dei professionisti cosiddetti attestatori, chiamati a coadiuvare l'imprenditore nel tentativo di salvataggio della impresa, e sul contenuto delle attestazioni.

Il legislatore ha, infatti, introdotto una nuova specifica regolamentazione dei requisiti e dei compiti dell'attestatore.

Il punto di partenza dell'intervento di riforma è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., dettata per i piani di risanamento e richiamata sia dall'art. 161 l.f. per le attestazioni nel concordato preventivo, sia dall'art. 182 *bis* l.f. per le attestazioni negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché dall'art. 182 *quinquies* l.f. con riguardo alle attestazioni in tema di finanza interinale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, e dall'art. 186 *bis* l.f. relativamente alle attestazioni nel concordato con continuità aziendale.

2. Requisiti soggettivi e professionali dell'attestatore

Il novellato art. 67, comma 3, lett. d), l.f., colmando una lacuna della precedente formulazione, ha espressamente previsto che la nomina del professionista attestatore compete in via esclusiva al debitore.

Tale specificazione è stata inserita dal legislatore anche negli artt. 161, 182 *bis* e 182 *quinquies* l.f., con riferimento alla nomina dell'attestatore nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione.

Sotto tale profilo, il legislatore della riforma ha accolto la interpretazione più suffragata dalla dottrina¹ e dalla giurisprudenza², e tale scelta è certamente in sintonia con le dinamiche di autonomia che egli ha inteso privilegiare.

L'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., nel testo riformato, ha altresì previsto che il professionista attestatore debba essere iscritto nel registro dei revisori legali e debba essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lett. a) e b), l.f., per la nomina a curatore fallimentare.

Sicchè possono essere nominati attestatori, purchè iscritti nel registro dei revisori legali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i ragionieri commercialisti, nonchè gli studi professionali associati o le società tra professionisti, sempre che i soci abbiano i requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 28 l.f.

Invece, non possono assumere l'incarico di attestatori i cosiddetti "non professionisti", vale a dire coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni con comprovata capacità, mancando nell'art. 67, comma 3, lett. d), l.f. il richiamo alla lettera c) dell'art. 28 l.f.

Il legislatore della riforma, inoltre, ha fissato, in termini rigorosi, i requisiti di indipendenza che deve possedere il professionista attestatore.

¹ A. JORIO, *I piani di risanamento: chi nomina l'esperto*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 174; L. BOGGIO, *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007, 133 e ss.

² Trib. Brescia, 3.8.2007, in *Giur. comm.* 2009, I, 171, secondo cui "Nel caso di società per azioni o di società in accomandita per azioni la nomina dell'esperto che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. spetta esclusivamente allo stesso imprenditore"; Trib. Milano, 16.7.2008, *Giur. comm.* 2009, I, 171; Trib. Treviso, 20.4.2009, in www.ilcaso.it.

In particolare, secondo il dettato normativo di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., l'attestatore: a) non può essere legato all'impresa, nè a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; b) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 cod. civ., ovvero non deve trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste per la carica di sindaco di società; c) non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero non deve avere partecipato agli organi di amministrazione o controllo.

La indipendenza rappresenta un requisito imprescindibile di cui deve essere dotato l'attestatore, idoneo a garantire la terzietà e la imparzialità del professionista nell'espletamento dell'incarico.

A tale riguardo è stato acutamente osservato in dottrina³ che il rafforzamento della garanzia di indipendenza dell'attestatore mediante la fissazione delle limitazioni di cui alla richiamata disposizione *“non va criticata ma non è certo risolutiva”*, atteso che il conferimento dell'incarico da parte del debitore potrebbe non poco condizionare l'indipendenza dell'attestatore nello svolgimento dei propri compiti. In altri termini, *“derivando l'incarico dal debitore, l'indipendenza sostanziale resta forse un miraggio”*⁴.

3. Ruolo e funzioni dell'attestatore

Oltre a fissare i requisiti soggettivi e professionali, il legislatore della riforma ha anche ridefinito i compiti e, quindi, il ruolo dell'attestatore nelle tre procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa disciplinate dalla legge fallimentare.

Invero, prima della entrata in vigore della riforma attuata con la legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, l'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., con riguardo ai piani

³M. FABIANI, *Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d'impresa*, in www.ilcaso.it, doc. n. 303/2012.

⁴M. FABIANI, *Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d'impresa*, cit.

di risanamento, prevedeva che il professionista dovesse attestarne la “ragionevolezza”. In altri termini, era richiesto all’attestatore un giudizio in ordine alla coerenza del piano nel suo complesso e alla sostenibilità del medesimo in relazione sia alla sua compatibilità con le dinamiche del settore in cui operava l’impresa, sia con riguardo alle modalità attuative con cui l’imprenditore riteneva di poter conseguire gli obiettivi fissati nel piano.

L’art. 182 *bis* l.f., nel testo *ante* riforma, demandava al professionista attestatore il compito di redigere una relazione sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Nel caso del concordato preventivo, invece, già prima della entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, era previsto che il professionista dovesse attestare sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano.

Il legislatore della riforma, uniformando la disciplina delle tre procedure di composizione concordata della crisi d’impresa in tema di attestazioni, ha previsto anche per il piano attestato di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione, così come per il concordato preventivo, che la relazione dell’attestatore debba contenere oltre al giudizio prognostico di fattibilità, anche la certificazione di veridicità dei dati aziendali.

In realtà, anche prima della riforma attuata con la citata legge n. 134/2012, sebbene l’attestazione della veridicità dei dati aziendali non fosse prevista per i piani di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il professionista non poteva, comunque, esimersi da una preliminare verifica in ordine alla veridicità dei dati e alla correttezza delle appostazioni contabili, essendo tale attività propedeutica e strumentale alla successiva prognosi di fattibilità del piano.

4. *Contenuto delle attestazioni*

Il legislatore della riforma si è limitato sia all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., sia agli artt. 161 e 182 *bis* l.f., a prevedere che il professionista debba attestare, con la propria relazione, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, senza fornire alcuna indicazione sul contenuto della relazione stessa, nonché sui principi ai quali il professionista deve attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di redigere, in modo fondato, le attestazioni richieste dalla legge.

Nel silenzio della legge, di fondamentale ausilio al compito dell'attestatore sono i principi di revisione nazionali e internazionali⁵, nonché i contributi e le linee guida provenienti dal mondo accademico e professionale⁶, e gli orientamenti della giurisprudenza.

In particolare, sulla base delle indicazioni fornite sia dalla dottrina, sia dalla Commissione Procedure Concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è possibile definire il contenuto minimo della relazione dell'attestatore, la quale deve essere costituita dalle seguenti sezioni:

- a) una premessa, contenente la indicazione dei requisiti professionali dell'attestatore e dell'incarico conferitogli, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà, e il riferimento ai dati della impresa;
- b) una parte illustrativa del piano e della documentazione allegata;
- c) una parte relativa alla verifica della veridicità dei dati aziendali, con la descrizione dei controlli effettuati, dei documenti analizzati, dei criteri e delle metodologie adottati;
- d) una parte relativa alla verifica della fattibilità del piano (o attuabilità dell'accordo), con la illustrazione delle ragioni della fiducia al piano e delle valutazioni compiute dal

⁵ A livello internazionale, l'IFAC (International Federation of Accountants) ha costituito una commissione deputata alla elaborazione degli standards internazionali: ISA- principi di revisione; IAPS – applicazioni degli ISA; ISRE- revisioni limitate; ISAE- principi di attestazione, ISRS- principi per incarichi speciali; ISQC- principi per i controlli di qualità.

⁶ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti-Commissione Procedure Concorsuali; Università degli Studi di Firenze, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assonime; Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano-Commissione Gestione Crisi D'impresa e Procedure Concorsuali.

professionista, con particolare riferimento ai modelli utilizzati, alle ipotesi assunte e agli scenari considerati;

e) le attestazioni conclusive con il giudizio finale di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano.

Le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti-Commissione Procedure Concorsuali⁷ raccomandano che l'attestazione del professionista abbia *“la struttura di una relazione di verifica su di un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione non deve ripetere i contenuti del piano deve quindi presentarsi come una sorta di discussione e commento del piano, che dia conto dell'iter logico (esplicitando se del caso, le cifre considerate e i calcoli effettuati) seguito dal professionista per giungere alla conclusione positiva circa il rilascio dell'attestazione. L'attestazione, in altri termini, non deve duplicare il piano ... ma deve esporre chiaramente la motivazione del giudizio positivo espresso dall'attestatore”*.

Sempre con riguardo al contenuto delle attestazioni, la giurisprudenza ha affermato che il compito del professionista consiste nel *“redigere una motivata relazione dalla quale risultino l'attività svolta e le ragioni che hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano”*.

In sintesi, quindi, l'attestatore deve enunciare, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda l'attestazione.

Con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore, come evidenziato sia dalla dottrina⁸, sia dalla giurisprudenza⁹, non può

⁷ Nello stesso senso, Università degli Studi di Firenze, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assonime.

⁸ M. FERRO, *Commento all'art. 161 l.f.*, in *La legge fallimentare*, Padova, 2011, 1839 e ss; U. APICE – S. MANCINELLI, *Commento sub art. 161 l.f.*, in *Diritto fallimentare*, Torino, 2008, 339.

⁹ Tribunale Firenze, 9.2.2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012; Tribunale Mantova, 28.5.2012, in *www.ilcaso.it*, doc. 7257/2012, secondo cui *“Il giudizio dell'attestatore di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve*

limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano effettivamente reali.

Infatti, secondo la interpretazione consolidata, il concetto di “veridicità” deve essere ricondotto a quello di “rappresentazione veritiera e corretta” ex art. 1423 c.c., e, quindi, deve essere inteso in termini di “corrispondenza al vero”.

In questa prospettiva, il professionista è tenuto a esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano.

Particolare attenzione, l’attestatore dovrà prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, debiti, ecc.), agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, Fondi di rischio e oneri).

La tipologia del controllo del professionista non può prescindere dalle caratteristiche del piano.

Così, ad esempio, in un piano di tipo liquidatorio, il professionista dovrà accertare e attestare l’appartenenza al debitore dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, la effettiva esistenza e la corretta valutazione dei crediti commerciali, la effettiva presenza di giacenze di magazzino e la concreta possibilità di collocazione sul mercato. Invece, in un piano con finalità di risanamento, il professionista dovrà accertare la veridicità dei dati inerenti ai beni e alle utilità organizzate dall’imprenditore al fine di consentire alla propria impresa di recuperare l’economicità di gestione.

indagare verificando la reale consistenza del patrimoni, esaminando e vagliando i dati che lo compongono...”.

Con riguardo all'attività di attestazione della veridicità dei dati aziendali, la giurisprudenza¹⁰ ha precisato che *“Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista ... deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, eccetera) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò non lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con criterio di prudenza ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate”*.

¹⁰ Tribunale Firenze, 9.2.2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012; Tribunale Mantova, 28.5.2012, in www.ilcaso.it, doc. 7257/2012.

Il controllo di veridicità demandato al professionista attiene, come evidenziato nelle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a profili di correttezza sostanziale, non anche di regolarità contabile in senso stretto.

Circa le modalità di esecuzione della funzione attestativa, propedeutico per la formazione del giudizio in esame, è considerato l'accesso diretto del professionista in azienda al fine di verificare, tra l'altro, anche l'affidabilità delle strutture e delle procedure amministrative in essere.

Il professionista, inoltre, ha il dovere, anche deontologico, di chiedere al debitore tutti i documenti necessari alla propria analisi, quale, ad esempio, le relazioni e i verbali di verifica del Collegio Sindacale, nonché la documentazione di lavoro della società di revisione.

Dubbi sono sorti in merito alla possibilità di effettuare controlli a campione.

Sul punto, la dottrina è divisa. Infatti, secondo un orientamento dottrinale¹¹ i controlli a campione non sono sufficienti a rappresentare i singoli dati contenuti nel piano. Altra parte della dottrina¹², al contrario, ritiene che l'indagine non possa che essere effettuata a campione.

Con riguardo alle metodologie operative può ritenersi pacifico che il professionista debba fare principalmente riferimento ai vigenti principi di revisione, nazionali e internazionali, atteso che questi ultimi costituiscono gli standards di riferimento di generale accettazione.

Il professionista deve, inoltre, indicare nella relazione i controlli effettuati e la metodologia seguita per il riscontro sostanziale dei dati contabili.

L'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del

¹¹ P.G. DEMARCHI, *Commento sub art. 161 l.f. -Domanda di concordato*, in *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, a cura di S. Ambrosini e P.G. Demarchi, Milano, 2005, 63

¹² V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 174.

piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri che siano il più possibile affidabili e adeguati. Naturalmente tale giudizio sarà tanto più attendibile quanto più completo e analitico sarà stato l'esame dei dati aziendali su cui il piano si fonda.

L'attestazione della fattibilità del piano prevista dagli artt. 67, comma 3, lett. d), e 161 l.f. è sostanzialmente coincidente con l'attestazione dell'attuabilità dell'accordo prevista dall'art. 182 *bis* l.f., considerato che i termini fattibilità e attuabilità hanno lo stesso significato, nel senso che entrambi alludono alla formulazione di un giudizio prognostico riguardante la idoneità del piano al superamento della crisi.

Naturalmente il professionista dovrà valutare e attestare la fattibilità del piano (o attuabilità dell'accordo) in relazione agli obiettivi che il piano si propone.

In sostanza, l'aspetto della fattibilità del piano è collegato al contenuto del piano stesso e alle modalità individuate dal debitore per il superamento della crisi di impresa.

Sotto tale profilo le attestazioni di fattibilità ex artt. 67, comma 3, lett. d), 161 e 182 *bis* l.f. presentano caratteristiche differenti.

In particolare, nel caso di piani di risanamento il professionista dovrà esprimersi sulla idoneità del piano a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Nella ipotesi di concordato preventivo, l'attestatore dovrà esprimersi sulla realizzabilità delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato per il raggiungimento degli scopi ivi previsti, e le condizioni di fattibilità saranno diverse a seconda che il piano sia liquidatorio o di ristrutturazione e contempli o meno la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Negli accordi di ristrutturazione, invece, il professionista dovrà valutare e attestare non solo la concreta realizzabilità dell'accordo, ma anche che il piano assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Il giudizio di fattibilità implica, in ogni caso, una valutazione *ex ante* di natura prospettica e prognostica sulla realizzabilità del piano, sia in ordine agli aspetti quantitativi, sia in relazione alle tempistiche previste.

In altri termini, il professionista dovrà valutare le prospettive di successo del piano predisposto dall'imprenditore, appurando, attraverso una serie di valutazioni complesse, che le soluzioni prospettate dal debitore siano congrue rispetto agli obiettivi prefissati; che le operazioni economiche e societarie previste siano sostenibili e giuridicamente possibili e, pertanto, che la situazione economica e finanziaria prospettata come risultato finale del processo di riorganizzazione sia raggiungibile sulla base delle risorse di partenza e delle modifiche dei fattori interni ed esterni contemplati nel piano¹³.

Con riguardo all'attestazione di fattibilità, la giurisprudenza¹⁴ ha affermato che *“l'attestatore deve verificare che il piano sia concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che si propone e alla specifica situazione concreta. È, infatti, noto che l'aspetto della fattibilità del piano è collegato al contenuto della proposta e alle modalità individuate dal debitore stesso di superamento della crisi di impresa. È evidente, allora, che diverse sono le condizioni di fattibilità a seconda che il piano sia liquidatorio o di ristrutturazione e contempli o meno la prosecuzione dell'attività d'impresa. In ogni caso l'attestatore dovrà dar conto dei criteri seguiti per l'espressione del giudizio ed esplicitare il percorso logico seguito nell'esame della fattibilità. È altresì evidente che detto percorso deve essere tanto più analitico quanto maggiore è la complessità del piano e numerose sono le variabili cui è collegato. Tenuto conto della funzione che egli deve assolvere (assicurare ai creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve essere di "possibilità" o di "probabilità" - posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori - ma di*

¹³ M. FERRO, *Commento sub art. 161 l.f., cit.*, 1845 e ss; V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 175.

¹⁴ Tribunale Firenze, 9.2.2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012.

concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline economiche finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua esecuzione. Anche in questo caso, l'attestatore dovrà attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della soluzione proposta”.

In definitiva, il professionista deve, in modo critico, appurare che il piano proposto dal debitore si fondi su ipotesi plausibili e persegua obiettivi ragionevolmente conseguibili, giungendo così a un giudizio che, in modo chiaro e approfondito, evidenzia le ragioni che lo hanno indotto a propendere per l'attendibilità, la sostenibilità e la concreta praticabilità del piano, dal punto di vista sia giuridico, sia economico.

Per valutare le prospettive di successo del piano, il professionista, se il piano è liquidatorio, dovrà concentrare la propria attività nella valutazione sia dei singoli cespiti, dell'azienda nel suo complesso o di suoi rami, sia delle partecipazioni al capitale di altre società, dei cosiddetti beni immateriali, sia del capitale economico dell'azienda, sia delle passività potenziali riferibili a contenziosi pendenti o prevedibili.

Nel caso di un piano di ristrutturazione, ovvero di un piano industriale (o *business plan*), il giudizio dell'attestatore sarà più complesso, dovendo il professionista analizzare le cause della crisi aziendale e verificare i profili di discontinuità tra le linee di azione previste nel piano e le precedenti modalità di gestione dell'azienda; nonchè esaminare le strategie di risanamento e accertare che il piano si presenti compatibile con le dinamiche del settore di riferimento in cui opera l'impresa in crisi.

L'attestatore dovrà, altresì, valutare la coerenza del piano, ovvero la compatibilità del piano con le condizioni ambientali esterne e aziendali interne e la sostenibilità finanziaria del piano.

Nello svolgimento dell'attività necessaria all'accertamento dell'affidabilità e della fattibilità del piano, il professionista potrà fare riferimento agli standards in materia di dati revisionali.

Rilevante appare, quindi, il documento ISAE 3400 che stabilisce gli standards di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie, ovvero fornisce uno standard di comportamento che guida l'analisi di giudizio rispetto a proiezioni finanziarie revisionali basate su assunzioni ipotetiche.

In ordine alla valutazione delle ipotesi formulate dall'impresa nella redazione del piano e delle informazioni prospettiche elaborate su tali basi risulta utile la distinzione operata dal principio ISAE 3400 tra *best estimate assumption*, ossia ipotesi relative a eventi futuri che il *management* reputa ragionevolmente realizzabili o ad azioni che il *management* considera attuabili, e *hypotetical assumption*, ovvero assunzioni ipotetiche relative a eventi futuri e azioni del *management* che non necessariamente si verificheranno.

I dati revisionali fondati su *best estimate assumption*, vale a dire su elementi ragionevolmente oggettivi, vengono definiti *forecast* (previsioni); mentre, quelli sviluppati sulla base di *hypotetical assumption*, caratterizzati da un maggiore grado di aleatorietà, vengono definiti *projection* (proiezioni).

Per esaminare criticamente le ipotesi formulate dagli estensori del piano e le conseguenti previsioni è fondamentale che l'attestatore, in via preliminare, raggiunga un elevato grado di conoscenza dell'azienda, della sua attività e delle dinamiche dell'ambiente competitivo in cui la stessa opera.

Il documento ISAE 3400 raccomanda di prestare particolare attenzione all'arco temporale di riferimento del piano, in quanto le probabilità di avveramento e l'attendibilità delle ipotesi alla base delle previsioni economico – finanziarie diminuiscono inevitabilmente all'aumentare del periodo coperto dal piano.

In base alle linee guida¹⁵ per il finanziamento alle imprese in crisi, si ritiene ragionevole una durata del piano di tre – cinque anni.

Sempre con riguardo al contenuto delle attestazioni, va detto che, l'art. 182 *quinquies* l.f., introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, contenente disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, ha previsto, al primo comma, che, qualora il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti intenda ottenere finanziamenti cosiddetti interinali, il professionista, previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla omologazione, debba attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, quarto comma, l.f. qualora il debitore intenda ottenere dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, il professionista deve, altresì, attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Tale attestazione, per espressa disposizione dell'art. 182 *quinquies*, quarto comma, l.f., non è necessaria per pagamenti effettuati fino alla concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero quando il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, o la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, la relazione del professionista, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 2, lett. b), l.f. deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.

¹⁵Università degli Studi di Firenze, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assonime, Raccomandazione n. 5.

Inoltre, sempre nel caso di concordato con continuità aziendale, in presenza di contratti con la pubblica amministrazione, il professionista, ai sensi dell'art. 186 *bis* comma 3, l.f. deve attestare che la prosecuzione dei detti contratti è conforme al piano e vi è una ragionevole capacità di adempimento.

Infine, qualora l'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intenda partecipare a gare per l'assegnazione di contratti pubblici, compete al professionista l'ulteriore compito di attestare la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 4, l.f.